



COMUNE DI RANDAZZO
 PROVINCIA DI CATANIA

Proposta N. 28/ce del 10-12-2020

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta da:

Servizio interessato: 1 settore - LL.PP. e URBANISTICA

OGGETTO	<u>MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER</u> <u>L'ALLESTIMENTO O INSTALLAZIONE DI DEHORS.</u>
---------	---

IL RESP. DELL'ISTRUTTORIA	IL PROPONENTE
Lì <u>02/12/2020</u>	

Si trasmette, completata l'istruttoria e raccolti i pareri infra riportati, per i provvedimenti di competenza, al

Lì IL SEGRETARIO GENERALE

Da inserire nell'ordine del giorno del

Lì

Esaminata dal ce approvata nella seduta del 29-12-2021 ore
 con deliberazione N. 31

Addì IL SEGRETARIO GENERALE

- Assenti
- Dichiarazione di voto
- Pubblicata all'Albo in data
- Divenuta esecutiva in data
- Trasmessa per l'esecuzione

Ai seguenti uffici:

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

Premesso che con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 28.06.2019 è stato approvato il regolamento per la concessione di suolo pubblico mediante allestimento di dehors;
Preso atto che si rende necessario disciplinare le pertinenze a servizio di immobili in zone produttive, artigianali e terziarie;
Ritenuto di dover inserire dopo l'art. 4 del predetto regolamento gli articoli 4bis e 4ter che di seguito si riportano:

Art. 4bis – Manufatti pertinenziali a servizio di immobili in zone produttive, artigianali e terziarie

Nelle zone produttive, artigianali e terziarie sono considerate pertinenze, soggette al regime della S.C.I.A., le seguenti opere:

- a) **strutture ombreggianti per parcheggi**, sia per i mezzi dell'azienda e dei suoi dipendenti che per quelli dei clienti;
tali manufatti dovranno avere struttura portante in legno o in metallo, anche come tensostruttura, senza alcun tipo di tamponamento laterale; la copertura potrà essere realizzata con teli di materiale plastico, in tessuto plastificato o con cannicciaia.
In luogo della copertura, o sopra la stessa, è inoltre possibile installare pannelli solari o fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
I manufatti potranno coprire unicamente le parti di piazzale destinate alla sosta, e non le corsie di transito; potranno anche essere ubicati in prossimità dei confini del lotto, previo nulla osta del confinante interessato.
Nel rispetto delle suddette condizioni, l'ombreggiatura potrà essere estesa a tutta l'area destinata a parcheggio.
- b) **tunnel estensibili**, costituiti da struttura metallica estensibile e tamponamento in materiale plastico, sono considerati pertinenza, soggetti al regime della S.C.I.A., solo ed esclusivamente in ragione della funzione che assolvono, che deve essere occasionale e limitata nel tempo; a nulla rileva il fatto che questi manufatti possono essere facilmente richiudibili con minimo ingombro; devono essere installati in prossimità o in aderenza con l'edificio principale e, quando non utilizzati per assolvere alle funzioni occasionali e limitate nel tempo legate all'attività svolta nell'insediamento, questi tunnel estensibili devono essere richiusi e non devono presentarsi come manufatto con consistenza volumetrica.
- c) **strutture smontabili leggere**, in legno o metallo, utilizzate come elemento di protezione, riparo e stoccaggio di materiali e oggetti connessi con l'attività svolta.
Tali manufatti, oltre al rispetto delle norme vigenti del Codice Civile, igienico-sanitarie e del Codice della Strada, devono attenersi alle seguenti prescrizioni:
- superficie coperta = max 20% della superficie coperta dell'immobile autorizzato; è ammessa la sporgenza massima di 50 cm per lato in eccedenza rispetto alla superficie coperta consentita;
 - Altezza max esterna = non potrà superare quella del manufatto principale, salvo casi eccezionali o particolari da giustificare;
 - la struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno o metallo assemblati in modo da costituire un manufatto rimovibile previo smontaggio e non per demolizione; la struttura può essere tamponata con materiali leggeri; è tassativamente esclusa la muratura (salvo che per le murature esterne dell'edificio o

- delle recinzioni già esistenti);
- la copertura dovrà essere realizzata con materiali leggeri, legno o ferro, termocopertura e similari, affinché ne sia assicurato il facile montaggio e smontaggio; il tutto adeguato allo stabile esistente;
- la struttura può, inoltre, essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici, disposti in aderenza ai montanti di copertura (modo retrofit) o integrati in essi (modo strutturale).
- eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati in zona non visibile da strada;
- la struttura dovrà avere forma regolare;
- la loro installazione dovrà avvenire preferibilmente nel retro degli immobili; per tali strutture può essere derogata la disciplina delle distanze previste dalle N.T.A. vigenti nella zona, a condizione che:
 - rispettino le norme dettate dagli artt. 873 e segg. Del Codice Civile relativamente alle distanze dai confini di proprietà e sia sottoscritto un atto di assenso dal confinante per deroga delle distanze dai confini;
 - non causino alcuna limitazione ai diritti di terzi;
 - non causino diminuzione dei coefficienti di illuminazione e ventilazione per i locali principali dei fabbricati esistenti, ai sensi dei vigenti regolamenti di Igiene e sanità;
 - non chiudano luci o vedute preesistenti ai sensi degli artt. 900-907 del Codice Civile;
 - non siano in contrasto ad eventuali norme di sicurezza;
 - non rechino pregiudizio alla circolazione stradale ai sensi del Codice della Strada;
 - non alterino il decoro degli spazi pubblici e privati;
 - sia effettuato il pagamento a favore del Comune di Randazzo di € 50,00 al mq di superficie coperta e/o chiusa, valido ai fini autorizzativi e/o sanante per la realizzazione delle superiori strutture.

Fermo restando quanto stabilito nel successivo art. 4 ter, con riferimento ai locali artigianali e/o industriali sarà consentito realizzare dei volumi tecnici, necessari all'attività, aventi una superficie non superiore al 10% di quella del manufatto esistente o di progetto; l'altezza di tali volumi non potrà superare quella del manufatto principale, salvo casi eccezionali o particolari da giustificare.

Art. 4 ter – Volumi Tecnici

Ai sensi della Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 2474 del 31.01.1973, “Devono intendersi per volumi tecnici, ai fini della esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche”.

Sono, pertanto, da considerare “volumi tecnici” quelli strettamente necessari a contenere i serbatoi idrici, l'extra corsa degli ascensori, le centrali termiche, le canne fumarie e di ventilazione, il vano scala al di sopra delle linee di gronda.

Non sono invece da intendere come “volumi tecnici”, le legnaie, i locali di sgombero, e simili.

I volumi tecnici devono essere commisurati in equa proporzione alle caratteristiche ed all'entità degli edifici principali e, comunque, non devono superare in nessun caso il 10% del

volume esistente; l'altezza massima interna (media per le coperture inclinate), misurata dal piano calpestio fino all'intradosso del solaio di copertura, non può essere superiore a ml 2.50.

La qualità di volumi tecnici può venir meno per modifiche normative o a seguito di mutamento della destinazione d'uso dei locali.

In ogni caso, la sistemazione dei volumi tecnici non deve costituire pregiudizio per la validità estetica dell'insieme architettonico.

Qualora l'ipotesi progettuale preveda l'installazione di pannelli fotovoltaici per autoconsumo a servizio delle attività artigianali, commerciali e industriali, potrà essere realizzata una struttura di sostegno, aperta su tre lati, la cui superficie massima non potrà eccedere mq. 10,00 per ogni Kw installato.

Tali norme si applicano sia in caso di interventi su edifici già esistenti che in caso di nuove costruzioni.

Vista la L. 25 agosto 1991, n. 287;

Visto il D. Lgs. N. 114/1998;

Vista la L.R. 1 marzo 1995, n. 18;

Vista la Legge Reg. n. 28/99

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s. m. i.;

Visto l'OREELL;

SI PROPONE:

- 1) di modificare ed integrare il Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e privato mediante allestimento o installazione di dehors, con gli artt. n. 4 bis e 4 ter così come riportati in premessa ;
- 2) dare atto che a seguito delle superiori modifiche il Regolamento che disciplina l'allestimento o installazione dei dehors è quello allegato alla presente deliberazione, che modifica e sostituisce il precedente approvato con delibera di Consiglio n. 26/2019;
- 3) di prendere atto che il predetto regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza della pubblicazione all'Albo Pretorio;
- 4) dare mandato agli uffici competenti degli adempimenti consequenziali al presente provvedimento.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 53 L. 142/90, RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91
e attestazione della copertura finanziaria

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ante riportata e presentata da

Il Responsabile del servizio interessato — V. settore
per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: esprime parere: FAVOREVOLE.

Randazzo, li 02/12/2020

IL RESPONSABILE

Il Responsabile di Ragioneria — per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
FAVOREVOLE.

Randazzo, li

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 55 della legge 142/90 recepito dall'art. 1, comma 1°, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n. 48 ATTESTA che la complessiva spesa di Euro trova la relativa copertura finanziaria sui fondi del/i sottoelencato/i capitolo/i così come da prospetto che segue:

CAP.	RES. COMP.	DESCRIZIONE	IMPORTO	PRENOTAZ. IMPEGNO	IMPEGNO

Randazzo, li

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA